

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT)	Nr. Progr.	25
	Data	26/07/2023
	Seduta NR.	5

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/07/2023 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 26/07/2023 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPE	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	N		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	N		
ZANGIROLAMI MARCO	N	LUNARDI SABRINA	N		
Totale Presenti: 12			Totali Assenti: 5		

Assenti Giustificati i signori:

ZANGIROLAMI MARCO; DELL'ACQUA ALDO; PIRAZZINI ANGELO; LUNARDI SABRINA; LUONI MASSIMO LUIGI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che nel territorio comunale il numero degli sfratti è in aumento configurando un'emergenza abitativa alta. Si intende per emergenza abitativa una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingente e urgente tale da mettere a rischio una singola persona o il nucleo familiare. Nel disagio abitativo sono riconducibili nuovi soggetti che non trovano risposta ai loro problemi abitativi né attraverso il mercato alloggiativo, né attraverso l'intervento pubblico in quanto non rientrano nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica; si tratta, in particolare, di pensionati, giovani coppie, soggetti vulnerabili, famiglie monoreddito provenienti in parte da nuove marginalità e in parte dal processo di scomposizione dei nuclei familiari.

Osservato che gli alloggi di emergenza sociale, destinati a situazioni di emergenza sociale, sono alloggi assegnati temporaneamente a nuclei familiari o singoli soggetti che si trovano a vivere contestualmente in condizioni di grave disagio sociale o socio-sanitario ed abitativo.

Considerato che visto quanto descritto in premessa Aler ha messo a disposizione un alloggio SAP (servizio abitativo pubblico) da poter tramutare in alloggio SAT (servizio abitativo transitorio) per la cui assegnazione la normativa Regionale di seguito citata prevede l'approvazione di un regolamento ad hoc.

Richiamate:

- la deliberazione di giunta regionale XI/6101 del 14/03/2022 avente ad oggetto: “determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «disciplina regionale dei servizi abitativi»”;
- la Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, ed in particolare, l'articolo 23, comma 13, il quale stabilisce che al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, specie nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della legge regionale 16/2016 e che le unità abitative a tali fini individuate sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici;
- la D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2063 con la quale sono state approvate le condizioni e le modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori;

Ritenuto necessario recepire i criteri definiti nell'allegato 1 della D.G.R. XI/6101 del 14/03/2022 e disciplinarli con un regolamento per l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi transitori (SAT) ai sensi dell'Art. 23 comma 13 della L.R. 16/16 e della D.G.R. 2063/2019 e s.m.i.

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona per gli aspetti di competenza della propria area;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare la bozza di regolamento per l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi transitori (SAT);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'articolo 134 – 4° comma – del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 26/07/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **25** del **26/07/2023**

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI
TRANSITORI (SAT)**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 07/07/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
MARINELLA ZAMBRANO

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT)

ai sensi dell'Art. 23 comma 13 della L.R. 16/16 e della D.G.R. 2063/2019 e s.m.i.

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 FINALITA' E GESTIONE DEI SAT	1
ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI	2
ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	2
ART. 5 REQUISITI PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI SAT	3
ART. 6 NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICO	5
ART. 7 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	5
ART. 8 CONTRATTO E PATTO DI SERVIZIO	6
ART. 9 IMPEGNI DELL'ASSEGNETARIO	6
ART.10 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	7
ART. 11 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA	7
ART.12 EFFETTI DEL MANCATO RILASCIO A SCADENZA DEL CONTRATTO	7
ART. 13 CONDIZIONI RISOLUTIVE DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA	8
ART. 14 PRIVACY	8
ART. 15 CONTROVERSIE	8
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE	9
ALLEGATO 1 – Criteri e Punteggi	9

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione ed uso di alloggi SAT di proprietà pubblica al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa.

ART. 2 FINALITA' E GESTIONE DEI SAT

Gli Alloggi SAT, nell'ambito delle Politiche Abitative delineate con Legge regionale n. 16 del 2016, sono destinati a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa in un contesto nel quale, per le famiglie del Comune di **BUSTO GAROLFO**, aumentano le difficoltà a sostenere i costi relativi all'abitazione principale quali canoni, spese condominiali e utenze domestiche o sussistono ulteriori ragioni riferite all'inadeguatezza dell'alloggio.

Il Comune nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio. Gli Alloggi SAT vengono gestiti dall'**AREA PROMOZIONE ALLA PERSONA** che si occupa dell'accesso agli alloggi sulla base delle procedure di cui alla legge regionale 16 del 2016 e al regolamento regionale n. 4 del 2017

ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI

Sono potenziali destinatari di alloggi SAT i nuclei familiari che:

1. debbono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità nel pagamento del canone di locazione;
2. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
3. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
4. Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà nel quale abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene, pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali (purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole);
5. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiale (purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa);
6. Nuclei familiari privi di alloggio adeguato e che necessitano di urgente e idonea collocazione abitativa.

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per l'assegnazione provvisoria di alloggi SAT possono essere presentate dai cittadini residenti nel comune di Busto Garolfo presso l'Area Promozione alla Persona, utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet comunale.

Le domande per l'assegnazione provvisoria di alloggi SAT possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e hanno validità di 1 anno solare.

ART. 5 REQUISITI PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI SAT

Possono accedere agli Alloggi SAT i nuclei familiari che si trovino in condizione di grave emergenza abitativa, come indicato nell'art.3, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale per le assegnazioni dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP), ovvero:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ovvero di stranieri che in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza anagrafica nel comune;
- c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 - 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 - 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

NUMERO DI COMPONENTI SOLO MAGGIORENNI	VALORE PSE	SOGLIA PATRIMONIALE (Valori in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00

6 persone	3,2	32.000,00
-----------	-----	-----------

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio italiano o all'estero. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

SUPERFICIE UTILE*	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
45	1 – 2
60	3 – 4
75	5 - 6
95	7 o più

() Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria*

- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma 1, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito, ai fini della permanenza, in ordine al limite ISEE e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

ART. 6 NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICO

Le domande presentate dai cittadini vengono valutate da un Nucleo di Valutazione Tecnico. Il Nucleo di Valutazione Tecnico è formato da 3 membri di comprovata esperienza in materia di politiche abitative e sociali e risulta così composto:

- Responsabile del Servizio
- Assistente Sociale del Comune
- un rappresentante dell'ALER Milano.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico viene nominato con determinazione della Responsabile dell'Area Promozione alla Persona del Comune di Busto Garolfo ed ha durata pari a tre anni. Per lo svolgimento delle attività amministrative, il Nucleo si avvale del personale dell'Area Promozione alla persona.

ART. 7 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione Tecnico viene convocato dalla Responsabile dell'Area Promozione alla Persona entro **30** giorni dalla disponibilità di alloggi SAT individuati nel Piano Annuale dell'Offerta Abitativa, anche in presenza di una sola domanda da parte dei cittadini.

La convocazione ai singoli componenti, inviata per via telematica, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere recapitata ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

La Responsabile dell'Area Promozione alla Persona può, per comprovati motivi di urgenza, convocare il Nucleo di Valutazione Tecnico con preavviso inferiore. Le sedute del Nucleo di

Valutazione Tecnico sono valide con la presenza di almeno 2 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui la seduta si svolga con la presenza di 2 soli membri, le decisioni sono adottate all'unanimità. Qualora non fosse possibile raggiungere l'unanimità, la seduta verrà riconvocata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Ad ogni riunione del Nucleo di Valutazione Tecnico, i membri designano al proprio interno il Presidente della seduta ed il Segretario verbalizzante. Le sedute del Nucleo di Valutazione Tecnico sono riservate. Qualora necessario ai fini di una miglior valutazione delle istanze dei cittadini, possono essere invitati operatori tecnici esterni dipendenti del Comune di Busto Garolfo.

Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso al Servizio Abitativo Transitorio dei richiedenti, avvalendosi dell'istruttoria esperita dalla Responsabile dell'Area Promozione alla Persona Settore e della relazione predisposta da un' Assistente sociale del Comune di Busto Garolfo, il Nucleo di Valutazione Tecnico valuta le domande presentate dai cittadini sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nell'allegato 1.

Al termine della valutazione, il Nucleo di Valutazione Tecnico predispone un verbale dell'attività svolta, sottoscritto da tutti i membri presenti, con relativa proposta di graduatoria da inoltrarsi al Responsabile dell'Area Promozione alla Persona ai fini della successiva assegnazione.

ART. 8 CONTRATTO E PATTO DI SERVIZIO

Le assegnazioni sono effettuate con determinazione della Responsabile dell'Area Promozione alla Persona.

Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro **30** giorni dalla sua comunicazione. L'Ente si esprime con decisione motivata entro i successivi **30** giorni.

L'assegnazione del servizio abitativo e conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata alla firma del patto di servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione personalizzati proposti dai Servizi Sociali in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso, e finalizzati al recupero dell'autonomia abitativa, economica e sociale. L'abbinamento delle unità abitative prescinde dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente, come previsto dall'Art. 4 della D.G.R. 2063/2019.

ART. 9 IMPEGNI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario dovrà rispettare quanto indicato e specificato nel Patto di Servizio. Pertanto avrà l'obbligo di presentare domanda per l'assegnazione di alloggi SAP al primo avviso di bando utile, pena la decadenza dall'assegnazione temporanea. Qualora l'assegnatario di alloggio SAT rifiutasse l'alloggio SAP proposto dall'Ente gestore non si procederà con la proroga del contratto.

In caso di rifiuto dell'alloggio SAP, l'assegnatario si vedrà revocato il beneficio dell'assegnazione temporanea con apposito provvedimento di rilascio da parte della Responsabile dell'Area Promozione alla Persona.

Tale provvedimento costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni. L'assegnatario si impegna a pagare il canone mensile e relative spese dei servizi comuni. Per la determinazione del canone di locazione l'ente proprietario tiene conto del valore locativo di cui all'allegato B della legge regionale n. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

ART.10 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale di contro si impegna attraverso il Patto di Servizio a realizzare, in collaborazione con l'assegnatario, progetti di inclusione personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzati al recupero dell'autonomia abitativa economica e sociale. Inoltre si impegna a garantire l'arredo base dell'alloggio SAT nonché la manutenzione straordinaria dello stesso, fatti salvi gli interventi manutentivi dovuti a negligenza o ad atti volontari degli assegnatari.

ART. 11 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Gli Alloggi SAT sono assegnati per un periodo massimo di 2 anni con possibilità di proroga fino al raggiungimento di una durata massima di 5 anni. La proroga è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso al servizio abitativo transitorio e alla regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e delle spese condominiali.

La richiesta di proroga deve essere presentata alla Responsabile dell'Area Promozione alla Persona da parte dell'Assistente Sociale referente del caso almeno **45** giorni prima della scadenza ai fini della verifica della permanenza dei requisiti e della proroga contrattuale. La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione del SAT.

ART.12 EFFETTI DEL MANCATO RILASCIO A SCADENZA DEL CONTRATTO

Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nelle tempistiche previste dal contratto di locazione, verrà disposto il rilascio dell'immobile con apposito atto della Responsabile dell'Area Promozione alla Persona che costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni.

ART. 13 CONDIZIONI RISOLUTIVE DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Sono condizioni risolutive dell'assegnazione temporanea:

- il mancato possesso da parte del beneficiario dei requisiti per l'assegnazione temporanea di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- l'aver ottenuto l'assegnazione temporanea sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- il mancato insediamento del beneficiario nell'alloggio assegnato, senza giustificati motivi, in seguito alla firma dell'atto di assegnazione;
- la cessione, in tutto o in parte, dell'alloggio assegnato da parte del beneficiario;
- non abitare stabilmente l'alloggio assegnato o mutarne la destinazione d'uso durante il periodo di assegnazione temporanea;
- aver adibito l'alloggio e sue pertinenze ad attività illecite;
- l'ospitalità, anche temporanea, a terze persone non facenti parte del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia senza la necessaria autorizzazione dell'Ufficio preposto;
- la mancata e non tempestiva comunicazione di ogni variazione delle proprie condizioni abitative, socio-economiche e familiari;
- il non aver presentato domanda di assegnazione di alloggio SAP al primo avviso di bando utile indetto dall'Ambito in cui l'assegnatario risiede o svolge la propria attività lavorativa prevalente;
- il mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di Servizio e relativo Progetto Sociale.
- la mancata osservanza del regolamento condominiale;
- il mancato pagamento dei canoni di locazione e spese condominiali;

ART. 14 PRIVACY

Il provvedimento sarà redatto in osservanza della normativa della Privacy (Dlgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679).

ART. 15 CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno deferite in via esclusiva al Foro di Busto Arsizio

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene applicato a partire dalle assegnazioni dei SAT che verranno effettuate successivamente alla sua approvazione.

ALLEGATO 1 – Criteri e Punteggi

CRITERIO DI VALUTAZIONE	CRITERI	PUNTEGGIO
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	Presenza figli minori, persone con disabilità/Non autosufficienti	3 punti per ciascun componente con tali caratteristiche
	Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge	2 punti
CONDIZIONE ECONOMICA	ISEE inferiore a 5.000,00 €	10 punti
	ISEE tra 5.000,01 euro e 10.035,00 euro	8 punti

	ISEE tra 10.035,01 euro a 16.000,00 euro	5 punti
RESIDENZA NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO	Oltre i 10 anni	5 punti
	Da 5 a 10anni	3 punti
	Da 2 a 5 anni	2 punti
	Meno di 2 anni	1 punto
CONDIZIONI ABITATIVE	Alloggio non adeguato	3 punti
VALUTAZIONE SOCIALE (*)	Situazione di gravità/emergenza attestata dal Servizio Sociale di livello elevato	15 punti
	Situazione di gravità/emergenza attestata dal Servizio Sociale di livello medio	10 punti
	Situazione di gravità/emergenza attestata dal Servizio Sociale di livello lieve	5 punti

(*) La condizione di gravità/emergenza della situazione socio-economica è valutata dal Servizio Sociale comunale in relazione alla condizione del nucleo familiare.